



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI UDINE**

Prot. n. 75 /2023

Al Sig. Questore

Al Sig. Dirigente Sez. Polizia Stradale

Al Sig. Dirigente Sez. Polizia Ferroviaria

AL Sig. Dirigente Sez. Polizia Postale

UDINE

**Al Sig. Dirigente Commissariato P.d.S.
CIVIDALE DEL FRIULI**

**Al Sig. Dirigente Commissariato P.d.S.
TOLMEZZO**

**Al Sig. Comandante Settore Polizia di Frontiera
TARVISIO**

Al Sig. Comandante Provinciale CC

Al Sig. Comandante R.O.S. CC

Al Sig. Comandante R.O.N.O. CC

Al Sig. Comandante N.A.S. CC

Al Sig. Comandante N.O.E. CC

UDINE

Al Sig. Comandante Compagnia CC

TARVISIO

Al Sig. Comandante Provinciale G.d.F.

Al Sig. Comandante Nucleo P.E.F. G.d.F.

UDINE



Al Sig. Comandante Compagnia G.d.F.

TARVISIO

Ai Sigg. Comandanti Polizia Locale dei Comuni della Provincia

UDINE

A.S.U.F.C. – Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale

UDINE

Al Servizio CFR - Servizio Corpo Forestale Regionale

UDINE

Al Comando Vigili del Fuoco

UDINE

All'Ufficio Circondariale Marittimo

GRADO

All'Ufficio Circondariale Marittimo

PORTO NOGARO

Agli Uffici Locali Marittimi

LIGNANO SABBIADORO

MARANO LAGUNARE

All'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

UDINE

All'Ispettorato del Lavoro di Udine e Pordenone

UDINE

e, per conoscenza,

Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte d'Appello

TRIESTE

Al Procuratore Aggiunto e ai Sostituti

Ai Vice Procuratori Onorari

Ai Responsabili delle Sezioni di P.G.

Al Dirigente amministrativo

Al Direttore amministrativo - Settore penale

SEDE

OGGETTO: Direttiva sul D.L.vo 10.10.2022 n. 150 (c.d. Riforma Cartabia).

Ampliamento dei reati procedibili a querela e ricadute sull'attività di polizia giudiziaria.

Contenuti e tempi di trasmissione delle c.n.r.

Controllo giurisdizionale sull'attività di perquisizione.

Nuovi avvisi alle persone interessate al procedimento - integrazione o modifica della modulistica in uso alla P.G.

Ampliamento dei reati procedibili a querela e ricadute sull'attività di polizia giudiziaria.

Il Decreto Legislativo indicato in oggetto, entrato in vigore in data 30.12.2022, ha ampliato in maniera significativa il catalogo dei reati perseguibili a querela.

In particolare l'ampliamento dei reati perseguibili a querela, con le relative eccezioni, può essere sintetizzato secondo il seguente schema:

REATO	PROCEDIBILITÀ	ECCEZIONI
art. 582 c.p.	a querela	Si procede d'ufficio: – se concorre la circostanza aggravante prevista dall'art. 61, numero 11-octies), c.p.; – se concorrono le circostanze aggravanti previste dall'art. 583 c.p.;

		– se concorrono le circostanze aggravanti previste dall'art. 585 c.p., ad eccezione di quelle previste dall'art. 577, comma 1, n. 1), e comma 2, c.p.; dunque il delitto resta perseguibile a querela: a) quando è commesso contro l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenni o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva (art. 577, comma 1, n. 1, c.p.); b) contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del Codice Civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta (art. 577, comma 2, c.p.); – se la malattia ha una durata superiore a 20 giorni, quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità.
--	--	--

REATO	PROCEDIBILITÀ	ECCEZIONI
art. 590-bis c.p.	a querela	Si procede d'ufficio se concorrono le circostanze aggravanti previste dallo stesso art. 590-bis c.p.; di fatto, le uniche ipotesi perseguibili a querela sono quelle di cui all'art. 590-bis, comma 1, c.p.

REATO	PROCEDIBILITÀ	ECCEZIONI
art. 605 c.p.	d'ufficio	Si procede a querela nella sola ipotesi prevista dall'art. 605, comma 1, c.p., salvo che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.

REATO	PROCEDIBILITÀ	ECCEZIONI
art. 610 c.p.	a querela	Si procede d'ufficio: – se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità; – se ricorre la circostanza aggravante di cui all'art. 610, comma 2, c.p. (vale a dire se concorrono le condizioni previste dall'articolo 339 c.p.).

REATO	PROCEDIBILITÀ	ECCEZIONI
art. 612 c.p.	a querela	Si procede d'ufficio: – se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339; – se la minaccia è grave e ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva; – se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.

REATO	PROCEDIBILITÀ	ECCEZIONI
art. 614 c.p.	a querela	Si procede d'ufficio: – se il fatto è commesso con violenza alle persone; – se il colpevole è palesemente armato; – se il fatto è commesso con violenza sulle cose nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.

REATO	PROCEDIBILITÀ	ECCEZIONI
art. 624 c.p.	a querela	Si procede d'ufficio: – se la persona offesa è incapace, per età o per infermità; – se ricorre la circostanza aggravante di cui all'articolo 625, n. 7, c.p., salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede; – se ricorre la circostanza aggravante di cui all'articolo 625, n. 7-bis, c.p. (fatto commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto a infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica). <u>Per tutte le altre aggravanti previste dall'art. 625 c.p. si procede a querela di parte.</u>

REATO	PROCEDIBILITÀ	ECCEZIONI
art. 634 c.p.	a querela	Si procede d'ufficio se la persona offesa è incapace per età o per infermità.

REATO	PROCEDIBILITÀ	ECCEZIONI
art. 635 c.p.	a querela	Si procede d'ufficio: – nei casi previsti dall'art. 635, comma 2, c.p.; – se il fatto è commesso in occasione del delitto previsto dall'articolo 331 c.p.; – se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.

REATO	PROCEDIBILITÀ	ECCEZIONI
art. 640 c.p.	a querela	Si procede d'ufficio se ricorrono le ipotesi di cui all'art. 640, comma 2, c.p.; dunque diviene perseguibile a querela anche l'ipotesi di truffa aggravata dalla circostanza di cui all'art. 61, n. 7), c.p.; restano in ogni caso le ipotesi di procedibilità d'ufficio già previste dall'art. 649-bis c.p., che si verificano: – se ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale, diverse dalla recidiva; – se la persona offesa è incapace per età o per infermità.

REATO	PROCEDIBILITÀ	ECCEZIONI
art. 659 c.p.	a querela	Si procede d'ufficio: – se ricorrono le ipotesi di cui all'art. 659, comma 2, c.p.; – se il fatto ha ad oggetto spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici; – se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.

REATO	PROCEDIBILITÀ	ECCEZIONI
art. 660 c.p.	a querela	Si procede d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.

Poiché le norme che hanno ampliato la perseguibilità a querela dei reati comportano effetti più favorevoli al reo, esse trovano immediata applicazione anche ai reati commessi prima dell'entrata in vigore della novella legislativa.

A tal fine l'art. 85 del D.L.vo 150/2022 detta una specifica disciplina transitoria prevedendo che, per la suddetta tipologia di reati, il termine per la presentazione della querela decorra dalla data di entrata in vigore della nuova normativa se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.

Qualora siano in corso di esecuzione misure cautelari, l'art. 85 comma 2 D.L.vo 150/22, come novellato dall'art. 5 bis D.L. 162/22 conv. in L. 199/22, prevede che le stesse perdano efficacia qualora l'A.G. procedente non acquisisca la querela della p.o. entro il termine di gg. 20 dall'entrata in vigore del medesimo D.L.vo; ai fini dell'attività di ricerca della p.o. e acquisizione della querela l'A.G. procedente potrà avvalersi della polizia giudiziaria (e di regola lo farà) sicché, data la ristrettezza del termine di perdurante efficacia della misura cautelare, si raccomanda di dare pronta esecuzione all'attività delegata rispettando sempre, ove possibile, detto termine.

Sul punto, infine, è opportuno evidenziare che, durante la pendenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 85 D.L.vo 150/22, trova applicazione il disposto dell'art. 346 c.p.p. ai fini dell'assicurazione delle fonti di prova e che per i delitti previsti dagli artt. 609 bis, 612 bis e 612 ter c.p. commessi prima dell'entrata in vigore del D.L.vo 150/22 permane la perseguibilità d'ufficio se connessi a delitto divenuto perseguibile a querela della p.o. in base alle disposizioni del medesimo D.L.vo (art. 85 commi 2 bis e 2 ter D.L.vo 150/22).

In relazione ai reati commessi dopo l'entrata in vigore del D.L.vo 150/2022 si raccomanda alla polizia giudiziaria procedente, in conseguenza dell'illustrato ampliamento dei reati perseguibili a querela e facendo specifico riferimento, tra questi, alle numerose ipotesi di furto aggravato ex artt. 624-625 c.p. per il loro frequente verificarsi nella pratica, di accertare prontamente ed in modo inequivocabile, curandone la puntuale verbalizzazione, la volontà della persona offesa di presentare o meno querela fermo restando che la stessa persona offesa ben potrebbe decidere di non esprimersi subito avendo comunque tre mesi di tempo per proporre l'istanza punitiva.

Ovviamente, in mancanza di immediata proposizione dell'istanza punitiva, per tutti i nuovi reati perseguibili a querela **la p.g. operante non potrà più procedere ad arresto in flagranza o a fermo di p.g. né potrà adottare di propria iniziativa altre misure cautelari personali previste dalla legge.**

In ogni caso, stante la complessità della nuova disciplina normativa, si raccomanda alla p.g. operante, ogni qualvolta debba valutare se l'adozione di propria iniziativa di provvedimenti restrittivi della libertà personale (arresto in flagranza, fermo o altre misure cautelari previste dalla legge) riguardi reati perseguibili d'ufficio o a querela, di contattare il P.M. di turno esterno rappresentandogli con chiarezza la situazione concreta onde consentirgli di procedere alle appropriate valutazioni.

Contenuto e tempi di trasmissione delle informative di reato.

Il D.L.vo 150/2022 ha introdotto significative novità in tema di iscrizione della notizia di reato nel registro penale ed in tema di parametro che il P.M. deve seguire ai fini dell'esercizio dell'azione penale.

Sotto il primo profilo, il novellato testo dell'art. 335 c.p.p. prevede per l'iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro che la stessa contenga *"la rappresentazione di un fatto determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice"*.

Sotto il secondo profilo il parametro per l'esercizio dell'azione penale è costituito, non più dall'acquisizione di elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio (come già previsto dall'abrogato art. 125 disp. att. c.p.p.), bensì dall'acquisizione di elementi che consentano di formulare una **ragionevole prognosi di condanna** (nuovo art. 408 c.p.p.).

Questa seconda e nuova regola di giudizio è evidentemente più restrittiva della precedente e denota la volontà del legislatore di richiedere, ai fini dell'esercizio dell'azione penale, l'acquisizione di un compendio indiziario più pregnante rispetto a quanto previsto dalla disciplina previgente.

Ne consegue l'opportunità che la polizia giudiziaria, quantomeno per i fatti privi di particolare complessità, rediga c.n.r. chiare e tendenzialmente complete nella descrizione ed accertamento delle fattispecie di reato ivi rappresentate evitando la trasmissione di informative generiche e prive di qualsivoglia attività d'indagine a riscontro o a confutazione delle ipotesi di reato prospettate.

Ciò al fine di mettere il P.M. nella condizione di poter procedere ad una corretta iscrizione della c.n.r. nel registro delle notizie di reato e di potersi determinare nel modo più consapevole, tempestivo e adeguato possibile in ordine al successivo iter del procedimento.

Sotto altro profilo il D.L.vo 150/2022 ha disciplinato in modo più puntuale e rigido l'esercizio da parte del P.M. del potere-dovere di iscrivere nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. il soggetto cui il reato è attribuito non appena vengano acquisiti nei suoi confronti indizi di reato ed ha introdotto anche una forma di controllo giurisdizionale sulla tempestività, o meno, dell'iscrizione.

Tale controllo giurisdizionale potrebbe portare ad una retrodatazione dell'iscrizione da parte del Giudice rispetto a quanto disposto dal P.M. ed alla conseguente inutilizzabilità, ai fini probatori, dell'attività d'indagine compiuta dopo la scadenza del termine delle indagini preliminari per come ricalcolato sulla base della retrodatazione operata dal giudice.

Appare pertanto opportuno, al fine di evitare simili evenienze, che la polizia giudiziaria, soprattutto nei procedimenti complessi caratterizzati da attività di intercettazione in cui in genere esamina per prima le talvolta ponderose emergenze investigative, **segnali in modo tempestivo, chiaro ed esaustivo al P.M. titolare del fascicolo, per le sue doverose determinazioni in tema di nuove iscrizioni ovvero di aggiornamento delle iscrizioni nel registro delle notizie di reato, le situazioni in cui dalla disamina delle risultanze intercettive, eventualmente in correlazione con altre fonti di prova, emergano indizi di reato a carico di soggetti non ancora iscritti ovvero ipotesi di reato ulteriori e/o diverse da quelle già iscritte nell'apposito registro.**

Controllo giurisdizionale sull'attività di perquisizione.

Il D.L.vo 150/2022 ha introdotto un nuovo mezzo di impugnazione esperibile da chi abbia subito una perquisizione personale e/o locale disposta dal P.M. o eseguita d'iniziativa dalla polizia giudiziaria.

In particolare gli artt. 252 bis c.p.p. e 352 comma 4 bis c.p.p. prevedono la possibilità per l'indagato o per il perquisito (se diverso dall'indagato) di proporre al Giudice opposizione avverso il decreto che abbia disposto o convalidato la perquisizione quando da tale perquisizione non sia conseguito un sequestro.

Il Giudice accoglierà l'opposizione qualora accerti che la stessa è stata disposta o eseguita fuori dai casi previsti dalla legge e, tuttavia, ciò non comporterà invalidità o inutilizzabilità degli atti del procedimento ma potrà essere valutato ad altri fini, ad esempio per l'eventuale configurabilità del reato di cui all'art. 609 c.p. o per eventuali responsabilità disciplinari, anche ai sensi dell'art. 16 disp. att. c.p.p.

Appare pertanto opportuno, per tutti i casi in cui la perquisizione personale e/o locale può essere eseguita d'iniziativa dalla polizia giudiziaria in base alla disciplina prevista dal codice di rito (art. 352 c.p.p.) ovvero in base a disposizioni di leggi speciali (ad es. art. 103 D.P.R. 309/90; art. 4 L. 153/75; art. 41 T.U.L.P.S.), richiamare l'attenzione sulla necessità di indicare sempre nei relativi atti, con la massima precisione possibile, i presupposti di fatto e di diritto che, nel caso concreto, hanno determinato l'esercizio del potere concesso dalla legge evitando formule di stile, espressioni generiche o riferimenti a valutazioni meramente soggettive del personale operante prive di oggettivi e verificabili elementi di riscontro.

Nuovi avvisi alle persone interessate al procedimento – integrazione o modifica della modulistica in uso alla P.G.

Il D.L.vo 150/2022 ha ampliato gli avvisi e le informazioni che, nel corso delle indagini preliminari, la P.G. operante dovrà dare alla persona offesa e all'indagato sin dal primo contatto o compimento del primo atto che li riguarda.

Pertanto si ritiene opportuno indicare le integrazioni e/o modificazioni da apportare alla modulistica in uso per adeguarla alle nuove disposizioni normative.

Modulo di informazioni alla persona offesa ex art. 90 bis c.p.p.

Il modulo dovrà essere integrato con le seguenti, ulteriori informazioni (art. 90 bis c.p.p.):

- *a bis) obbligo del querelante di dichiarare o eleggere domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento, con l'avviso che la dichiarazione di domicilio può essere effettuata anche dichiarando un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito telefonico qualificato;*
- *a-ter) facoltà del querelante, ove non abbia provveduto all'atto di presentazione della querela, di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente;*

- *a-quater) obbligo del querelante, in caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto, di comunicare tempestivamente e nelle forme prescritte all'autorità giudiziaria procedente la nuova domiciliazione;*
- *a-quinqies) ove abbia nominato un difensore, il querelante sarà domiciliato presso quest'ultimo; in mancanza di nomina del difensore, le notificazioni saranno eseguite al querelante presso il domicilio digitale e, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, presso il domicilio dichiarato o eletto; in caso di mancanza, insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni al querelante saranno effettuate mediante deposito presso la segreteria del pubblico ministero procedente o presso la cancelleria del giudice procedente;*
- *n-bis) la mancata comparizione senza giustificato motivo della persona offesa che abbia proposto querela all'udienza alla quale sia stata citata in qualità di testimone comporta la remissione tacita di querela;*
- *p-bis) facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa (a decorrere dalla data stabilita dall'art. 92 comma 2 bis D.L.vo 150/22);*
- *p-ter) la partecipazione del querelante a un programma di giustizia riparativa, concluso con un esito riparativo e con il rispetto degli eventuali impegni comportamentali assunti da parte dell'imputato, comporta la remissione tacita di querela.*

Dovranno essere aggiunte, inoltre, le seguenti informazioni:

- *la persona offesa ha facoltà di dichiarare o eleggere domicilio. Ai fini della dichiarazione di domicilio la persona offesa può indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.*
- *la vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134, ha la facoltà di svolgere un programma di giustizia riparativa (a decorrere dalla data stabilita dall'art. 92 comma 2 bis D.L.vo 150/22).*

Modulo di denuncia - querela

In tutti i verbali di denuncia – querela per il denunciante/querelante dovrà essere inserita:

- *la dichiarazione/elezione di domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento con avviso che, per assolvere all'obbligo di dichiarazione di domicilio, il querelante può dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.*

Modulo di comunicazione all'indagato nei cui confronti viene eseguita un'ordinanza di custodia cautelare

Il modulo deve essere integrato con l'informazione all'indagato:

- *della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa (a decorrere dalla data stabilita dall'art. 92 comma 2 bis D.L.vo 150/22).*

Modulo di verbale di sommarie informazioni rese dall'indagato (art. 350 c.p.p.)

Il modulo deve essere integrato, laddove la P.G. ne abbia fatto richiesta e il P.M. abbia dato l'autorizzazione, con le indicazioni:

- *che l'atto si svolge a distanza;*
- *che indagato e difensore hanno dato il consenso allo svolgimento dell'atto a distanza;*
- *che l'atto viene svolto con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 133-ter c.p.p.*

Modulo di verbale di sommarie informazioni rese da persona informata sui fatti

Il modulo deve essere integrato con la seguente indicazione:

- *la persona chiamata a rendere sommarie informazioni è stata avvisata che, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, ha diritto di ottenere, ove ne faccia richiesta, che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica.*

Modulo di verbale di sommarie informazioni rese da persona informata sui fatti quando si procede per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), c.p.p.

Il modulo deve essere integrato con la seguente indicazione (salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione, di cui si dovrà dare specifica menzione nel verbale):

- *l'atto viene documentato mediante riproduzione fonografica a mezzo di strumenti tecnici idonei ad opera della Polizia Giudiziaria.*

Modulo di verbale di sommarie informazioni rese da persona minorenni, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità

Il modulo deve essere integrato con la seguente indicazione (salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione e la sussistenza di particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto, di cui si dovrà dare specifica menzione nel verbale):

- *l'atto viene documentato mediante mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica.*

Modulo di comunicazione all'indagato arrestato o fermato

Il modulo deve essere integrato con l'informazione all'indagato:

- *della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa (a decorrere dalla data stabilita dall'art. 92 comma 2 bis D.L.vo 150/22).*

Modulo di verbale di identificazione, dichiarazione o elezione di domicilio e nomina del difensore da parte dell'indagato/imputato

Il D.L.vo 150/2022 ha modificato in modo rilevante la disciplina relativa alla notifica degli atti del procedimento all'indagato/imputato, alle modalità di dichiarazione e/o elezione di domicilio ed ai conseguenti avvisi da dare all'interessato.

Per il dettaglio degli incombenti cui deve provvedere la p.g. operante sin dal primo atto compiuto con l'intervento dell'indagato/imputato, si rinvia al novellato testo degli **artt. 161, commi 01 e 1, e 349 comma 3 c.p.p.**

Al fine di dare corretta e puntuale applicazione alla novella legislativa, l'Ufficio ha predisposto il nuovo modulo di verbale di identificazione, dichiarazione o elezione di domicilio e nomina del difensore da parte dell'indagato/imputato **che dovrà essere utilizzato dalla p.g. operante e di cui si raccomanda vivamente la scrupolosa compilazione in tutte le sue parti essendo ciò di fondamentale importanza per la regolarità del successivo iter del procedimento.**

Tale modulo viene trasmesso in allegato alla presente direttiva.

I destinatari della presente direttiva vorranno cortesemente darne tempestiva comunicazione a tutti gli uffici di polizia giudiziaria operanti nel territorio di competenza di questa Procura e da essi rispettivamente dipendenti od appartenenti alla medesima Amministrazione.

Si dispone la pubblicazione della presente direttiva sul sito internet dell'Ufficio a cura del personale addetto.

Udine, 9 gennaio 2023



Il Procuratore della Repubblica
Massimo LIA